

LA NORMATIVA FATCA E I FONDI PENSIONE

La cosiddetta normativa “FATCA” (Foreign Account Tax Compliance Act) è una legge fiscale statunitense del marzo 2010 che troverà applicazione dal 1° luglio 2014. L’obiettivo della normativa è il contrasto dell’evasione fiscale attraverso una serie di obblighi di verifica della clientela e obblighi di segnalazione all’Autorità fiscale americana, circa i soggetti potenzialmente sottoposti alla fiscalità USA.

Questa norma potrebbe implicare delle potenziali conseguenze per tutti i soggetti che investono negli Stati Uniti, ma è prevista l’esenzione dagli obblighi FATCA delle forme di previdenza italiane, di cui ai Dlgs n. 252/2005, n. 509/1994 e n. 103/1996, purché “autocertifichino” il loro status compilando il Modello W-8BEN-E predisposto dall’Internal Revenues Service (l’Agenzia delle Entrate americana), ma che al momento non risulta essere ancora disponibile.

Non mancano però alcune perplessità circa la normativa Fatca, nello specifico:

- l’accordo tra Italia e Stati Uniti che prevede tale esenzione, non è stato ancora ratificato dall’Italia nonostante sia stato sottoscritto il 10 gennaio 2014;
- l’Agenzia delle Entrate italiana non ha provveduto ancora all’emanazione di una normativa di attuazione;
- per poter usufruire dell’esenzione, la legge italiana dovrà indicare un limite massimo alle contribuzioni volontarie, oppure i singoli fondi dovranno fissare tale limite a 50.000 Euro annui.

Entro il prossimo 5 maggio 2014, gli operatori professionali che intendono investire negli Stati Uniti dovranno effettuare una registrazione presso l’Authority americana, al fine di ottenere un “codice Fatca” adottando delle procedure di verifica per individuare i possibili “indizi di residenza fiscale” in USA dei clienti. L’inosservanza di questa normativa comporterà pesanti sanzioni per tutti coloro i quali decidano di investire negli Stati Uniti non rispettando la normativa: è prevista, infatti, l’applicazione di una ritenuta alla fonte del 30% sui redditi lordi di origine americana.

Per quanto concerne gli operatori italiani, il 10 gennaio 2014 è stato siglato un accordo - denominato IGA Inter Governmental Agreement - con gli Stati Uniti, che anziché lasciare l’onere ai singoli operatori di adeguarsi alle richieste del Fisco americano, grazie a questo accordo spetterà all’Agenzia delle Entrate italiana a raccogliere le informazioni in questione e trasmetterle all’Authority americana; al contempo gli Stati Uniti si impegneranno a trasmettere al Fisco italiano, una serie di informazioni riguardanti i contribuenti italiani negli USA.

Come detto in precedenza, la normativa FATCA presenta un impatto diretto anche con i fondi pensione, è previsto infatti un trattamento agevolato per i fondi della previdenza complementare purché questi rispondano a determinate caratteristiche: nello specifico, i fondi pensione sono considerati Deemed-Compliant Foreign Financial Institution e non sono tenuti a registrarsi presso l’IRS, ma possono

semplicemente “autocertificare” il proprio status. Rispettate queste condizioni, i fondi pensione non saranno tenuti a trasmettere all’Amministrazione americana le informazioni circa i loro iscritti e non saranno soggetti alla ritenuta alla fonte del 30% sui redditi di origine statunitense ottenuti dal fondo.

In merito alla certificazione, questa avviene compilando il modello W-8BEN-E, che come anticipato pocanzi, risulta non essere ancora disponibile e in secondo luogo, se è certo che i fondi pensione sono esenti dagli obblighi informativi previsti dal FATCA (previa “autocertificazione”), vi sono dei dubbi in merito al fatto che questa esenzione riguardi tutti i fondi pensione italiani o solo quelli che presentino determinate caratteristiche.

L’articolo 4, punto 3 dell’accordo sottoscritto da Italia e Stati Uniti, infatti, stabilisce che gli Stati Uniti considerano esenti i piani pensionistici italiani indicati nell’allegato II e quindi le forme pensionistiche rientranti in queste categorie:

- fondi pensione di cui al Dlgs n. 252/2005;
- forme di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs n. 509/1994 e al Dlgs n. 103/1996.

Per poter godere di tale esenzione, però, occorre rispettare una condizione ulteriore, ossia che gli enti previdenziali debbano prevedere che i contributi volontari che affluiscono sulla posizione dell’aderente siano limitati dalla legge italiana o che non superino i 50.000 Euro annui.

Questo aspetto non è ancora stato adattato dalle normative italiane, infatti né la legge italiana né la regolamentazione interna dei singoli fondi prevede un limite massimo alle contribuzioni volontarie (se non per quanto concerne il profilo della deducibilità fiscale dei contributi).

Di conseguenza, non è semplice in questo momento ottenere delle certezze circa l’assolvimento di tali obblighi, ma si può affermare che l’esenzione dei fondi pensione italiani dalla normativa FATCA sia certa.

Luca Laurini

Giuseppe Cerati

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Presidente e Amministratore Delegato di Parametrica Pension Fund

Con la collaborazione di

Stefano Colao